



Notaio  
**Alfredo Belisario**  
Piazza Cesare  
Leonelli N.7 Campagnano  
di Roma

Repertorio N. 4441

Raccolta N. 2797

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Registrato a Roma 3

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette maggio, in Campagnano di Roma, nel mio studio.

il 19/05/2021

al n. 12145

serie 1T

Innanzi a me **dottor ALFREDO BELISARIO**, notaio in Campagnano di Roma, con studio in Piazza Cesare

Euro 356,00

Leonelli n. 7, iscritto al Collegio dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:

- **CAMBRI ALESSANDRO**, nato a Roma (RM) il 27 maggio 1971, codice fiscale CMB LSN 71E27 H501P, domiciliato in Formello in via della Selvotta n. 23, intervenuto al presente atto **in proprio**,

**ed altresì in qualità di Amministratore Unico e**

**Legale Rappresentante della società:**

- **"AION S.R.L."**, società di diritto italiano con sede in Bergamo (BG), in via Giuseppe Verdi n. 12, con capitale sociale di Euro 60.000 (sessantamila), versato per euro 15.000 (quindicimila), con codice fiscale ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo n. 04501840161, REA BG - 467827.

Il componente suddetto, della cui identità persona-

le io notaio sono certo, conviene e stipula quanto segue.

#### **ARTICOLO 1**

##### **DENOMINAZIONE SOCIALE**

E' costituita tra il signor **Cambri Alessandro** e la società "**AION S.R.L.**", una società per azioni denominata: "**REBIRTH S.P.A.**"

#### **ARTICOLO 2**

##### **SEDE SOCIALE**

La società ha sede in **Formello (RM)**.

L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale all'interno dello stesso comune, istituire e sopprimere sedi secondarie anche all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo della società è **in via della Selvotta n. 23.**

#### **ARTICOLO 3**

##### **OGGETTO SOCIALE**

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'acquisto, l'alienazione in genere, la locazione (esclusa l'attività di leasing) di beni immobili e mobili di natura connessa e la gestione di immobili di proprietà sociale, nonché l'attività di costruzione e ristrutturazione di immobili. A tal

	fine la società può anche avvalersi dell'opera di	
	tecnici ed o professionisti e può commettere e as-	
	sumere appalti e subappalti;	
	- realizzazione di strutture in cemento armato e	
	non, ed altresì lavori di intonacatura, impermeabi-	
	lizzazione, isolamenti termici, acustici ed antin-	
	cendio;	
	- realizzazione, gestione e manutenzione di impian-	
	ti termici, di ventilazione e condizionamento,	
	nonché di impianti igienici, idrosanitari, impian-	
	ti a gas, di depurazione delle acque, elettrici,	
	telefonici, citofoni e simili;	
	- la gestione, l'acquisto e l'alienazione di azien-	
	de aventi ad oggetto bar, ristoranti, alberghi,	
	pizzerie, hotel, bed and breakfast, posti di risto-	
	ro in genere e tutto quanto attiene alla Sommini-	
	strazione al pubblico di alimenti e bevande anche	
	alcoliche e superalcoliche;	
	- l'attività di ristorazione e catering;	
	- l'attività di affittacamere anche per brevi sog-	
	giorni;	
	- l'esercizio dell'attività di noleggio, con e sen-	
	ta conducente, di autovetture, autoveicoli, veico-	
	li industriali, autocarri commerciali e industria-	
	li, carrelli elevatori, moto e cicli, natanti e	

roulotte, nel rispetto della disciplina vigente;

- l'organizzazione di eventi (matrimoni, convention, ecc.) nonché la prestazione di servizi relativi il turismo, l'animazione, il teatro, la musica, la fotografia, il tempo libero.

La società, per miglior svolgimento dell'attività sociale e purché strumentale alla realizzazione delle stessa, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare o di servizio, partecipare come socio in imprese operanti sia in Italia che all'estero, assumere rappresentanze e agenzie con o senza deposito, interessenze compartecipazioni in altre società o imprese aventi scopo analogo; potrà, prestare avalli, fidejussione e ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi.

La società potrà compiere attività finanziarie, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

La società non potrà svolgere attività di intermediazione mobiliare (di cui all'art. 1 del d.lgs. 23 luglio 1996 n. 415) né rilasciare garanzie nei confronti del pubblico (di cui all' art 106 del d.lgs. n. 385/1993).

#### **ARTICOLO 4**

## DURATA

La **durata** della società é fissata **fino al**  
**31-12-2060 (trentuno dicembre duemilasessanta).**

## ARTICOLO 5

### CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale é di euro 50.000 (cinquantamila) ed é diviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni prive del valore nominale.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci costituenti, nelle seguenti rispettive misure:

- "**AION S.R.L.**", Euro 49.500 (quarantanovemilacinquecento) pari al 99% (novantanove per cento) del capitale sociale rappresentato da numero 49.500 (quarantanovemilacinquecento) azioni;

- **CAMBRI ALESSANDRO**, Euro 500 (cinquecento) pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale rappresentato da numero 500 (cinquecento) azioni.

Il capitale sociale può essere aumentato osserverte le disposizioni di legge.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

La rappresentanza delle azioni in comproprietà, o

sottoposte a pegno o usufrutto, é regolata ai sensi di legge.

Le azioni da emettere saranno rappresentate da **titoli liberamente trasferibili** aventi uguale valore e che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

I soci dichiarano di aver versato e liberato la somma di euro **15.000 (quindicimila) pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale**, ai sensi dell'articolo 2342 del codice civile, mediante deposito bancario infruttifero di tale corrispondente importo, aperto presso la Banca di del Fucino, Filiale di Roma, Via Paisiello, in data 14 maggio 2021, come risulta dalla ricevuta rilasciata dal Responsabile della filiale stessa che, in copia si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**.

## **ARTICOLO 6**

### **UTILI**

Sugli **utili netti** risultanti dal bilancio, dedotta la ventesima parte da assegnare alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; i rimanenti utili sono destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti soci.

## **ARTICOLO 7**

## ESERCIZIO SOCIALE

Il **primo esercizio sociale** si chiuderà **il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno)**.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila il bilancio ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

## ARTICOLO 8

### ORGANI SOCIALI

La società "**REBIRTH S.P.A.**" è composta dai seguenti **Organi**:

**A - l'Assemblea dei soci;**

**B - il Consiglio di Amministrazione;**

**C - il Collegio Sindacale.**

#### **A - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, **purché, comunque, nell'ambito del territorio italiano.**

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto che regola la vita della società costituenda, salvo quanto previsto in tema di modifiche statutarie all'articolo 19) dello statuto appreso incluso al presente atto.

L'assemblea é convocata mediante avviso contenente

	l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'	
	adunanza e delle materie da trattare:	
	- con avviso comunicato ai soci agli amministratori	
	e ai i sindaci effettivi mediante lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento o telefax o	
	e-mail con conferma per iscritto, entro il termine	
	di otto (otto) giorni da quello fissato per l'assemblea,	
	oppure in via alternativa a scelta dell'organo amministrativo:	
	- mediante pubblicazione almeno quindici giorni	
	prima dell'assemblea dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.	
	L'avviso può anche contenere la convocazione di	
	un'eventuale seconda adunanza.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea	
	si reputa regolarmente costituita quando é	
	rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa	
	all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo	
	amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.	
	L'assemblea della società <b>é presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione</b> o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.	
	<b>L'assemblea è validamente costituita con la presenza</b>	



za di tanti soci che rappresentano almeno il

**51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e**

le decisioni, in sede assembleare, sono adottate

con il voto favorevole di tanti soci che rappresen-

tano **almeno il 51% (cinquantuno per cento)**; fatte

salve eventuali inderogabili disposizioni di legge.

#### **B - ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'amministrazione della società **é affidata**, a se-

conda di quanto deliberato di volta in volta dal-

l'assemblea, ad un **amministratore unico o ad un**

**consiglio d'amministrazione** composto da due a nove

membri.

La rappresentanza della società, sostanziale e pro-

cessuale, **spetta all'Amministratore Unico o al Pre-**

**sidente del Consiglio di Amministrazione.** Spetta

altresì ai consiglieri muniti di delega del consi-

glio.

Il Consiglio nomina un segretario anche al di fuo-

ri dei suoi membri.

**L'assemblea stabilisce il compenso spettante agli**

**amministratori** per l'attività da loro svolta nel

corso dell'esercizio.

Detto compenso può consistere anche in una attribu-

zione di partecipazione agli utili sociali.

La società **"REBIRTH S.P.A."** viene attualmente ammi-

nistrata da un **Consiglio di Amministrazione** ai sensi dell'articolo 2380 bis e seguenti del codice civile, con poteri di legge e di statuto.

Viene nominato **a comporre il Consiglio di Amministrazione** della costituenda società, i signori:

- **D'Agostino Luca**, nato ad Antrodoco (RI), il 26 agosto 1963, codice fiscale DGS LCU 63M26 A315F, quale **Presidente**;

- **Alfieri Martina**, nata Roma (RM) il 5 ottobre 1998, codice fiscale LFR MTN 98R45 H501A, **quale consigliere**,

- **Vecchietti Francesco Maria**, nato a Roma (RM) il giorno 11 ottobre 2001, codice fiscale VCC FNC 01R11 H501X, **quale consigliere**,

i quali hanno dichiarato di aver accettato la carica conferita loro e che non sussistono, a carico di ciascuno di essi, cause di ineleggibilità e/o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.. Dette dichiarazioni di accettazione verranno depositate al registro delle imprese competente insieme alla iscrizione del presente atto.

Al nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la legale rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio. Esso dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

**C - COLLEGIO SINDACALE**

L'assemblea elegge il Collegio sindacale, costituito da **tre sindaci effettivi e due supplenti**, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

A comporre il **Collegio Sindacale** della società "**RE-BIRTH S.P.A.**" per tre esercizi sociali, vengono nominati **oltre al Presidente, nn. 2 (due) Sindaci Effettivi** nelle persone dei signori:

- **D'Agostino Massimo**, nato a Roma (RM) il 1° febbraio 1954, codice fiscale DGS MSM 54B01 H501U, domiciliato in Roma (RM), Via Monte Bianco n. 91,  
**Presidente;**

- **Tomasi Francesco**, nato a Roma (RM) il 13 settembre 1969, codice fiscale TMS FNC 69P13 H501Q, domiciliato in Roma (RM), Via Rocca Fiorita n. 193,  
**Sindaco Effettivo;**

- **Borrelli Luigi**, nato a Santi Cosma e Damiano (LT) il 21 giugno 1958, codice fiscale BRR LGU 58H21 I339U, domiciliato ad Ardea (RM), Piazzale del Sole n. 33, **Sindaco Effettivo;**

**e n. 2 (due) sindaci supplenti**, nelle persone di:

- **Siano Alfonso Maria**, nato a Polla (SA) il 12 settembre 1975, domiciliato in Roma (RM), Via Nomentana n. 445, codice fiscale SNI LNS 75P12

G793H, **Sindaco supplente;**

- **Tavernese Rosetta**, nata a Catanzaro (CZ) il 27 gennaio 1979, domiciliata in Roma (RM), Via Tavernese n. 445, codice fiscale TVR RTT 79A67 C352G, **Sindaco Supplente.**

I predetti, hanno accettato la carica innanzi conferita; il tutto come dalle dichiarazioni che, unitamente al presente atto, verranno esibite in sede di comunicazione ed iscrizione, presso il Registro delle Imprese di Roma.

#### **ARTICOLO 9**

#### **STATUTO SOCIALE**

La società è, in tutto regolata dallo **Statuto Sociale composto da nn. 29 (ventinove) articoli** che, di seguito si riporta.

#### **ARTICOLO 10**

#### **SPESE**

L'importo approssimativo delle spese di costituzione a carico della società è di **Euro 3.000 (tremila)**.

#### **STATUTO DELLA SOCIETA'**

#### **"REBIRTH SPA"**

#### **ART. 1)- DENOMINAZIONE E SEDE**

Il presente statuto regola la società per azioni denominata

**"REBIRTH S.P.A."**

Essa **ha sede nel comune di Formello.**

L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale all'interno dello stesso comune, istituire e sopprimere sedi secondarie anche all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze. Spetta invece ai soci, riunite in forma assembleare, deliberare l'istituzione di sedi secondarie, anche all'estero, o il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato.

**ART. 2) - DURATA**

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).**

**ART. 3) - DOMICILIO**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, e dei revisori per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. È onere dei soggetti predetti di comunicare per iscritto il cambiamento del proprio domicilio.

**ART. 4) - OGGETTO SOCIALE**

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'acquisto, l'alienazione in genere, la locazione (esclusa l'attività di leasing) di beni immobili e mobili di natura connessa e la gestione di im-



li industriali, autocarri commerciali e industriali, carrelli elevatori, moto e cicli, natanti e roulotte, nel rispetto della disciplina vigente;

- l'organizzazione di eventi (matrimoni, convention, ecc.) nonché la prestazione di servizi relativi il turismo, l'animazione, il teatro, la musica, la fotografia, il tempo libero.

La società, per miglior svolgimento dell'attività sociale e purché strumentale alla realizzazione delle stessa, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare o di servizio, partecipare come socio in imprese operanti sia in Italia che all'estero, assumere rappresentanze e agenzie con o senza deposito, interessenze partecipazioni in altre società o imprese aventi scopo analogo; potrà, prestare avalli, fidejussione e ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi.

La società potrà compiere attività finanziarie, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

La società non potrà svolgere attività di intermediazione mobiliare (di cui all'art. 1 del d.lgs. 23 luglio 1996 n. 415) né rilasciare garanzie nei confronti del pubblico (di cui all' art 106 del

d.lgs. n. 385/1993).

**ART. 5) - CAPITALE**

Il capitale sociale é di euro 50.000 (cinquantamila) ed é diviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni prive del valore nominale.

Il capitale sociale può essere aumentato osservate le disposizioni di legge.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

**ART. 6) - DIRITTO DI OPZIONE**

Sulle azioni di nuova emissione, spetta ai soci il diritto di opzione da esercitarsi in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali già possedute, conformemente a quanto previsto dalla legge, e secondo le eventuali modalità risultanti dalla delibera di aumento del capitale. Sulle azioni non optate spetta agli altri soci il diritto di opzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 2441 III comma c.c..

**ART. 7) - AZIONI**

Le azioni sono indivisibili e nominative.

La rappresentanza delle azioni in comproprietà, o sottoposte a pegno o usufrutto, é regolata ai sen-



si di legge.

**ART. 8) - RECESSO**

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dall'art. 2437 c.c. ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Hanno altresì diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

1. l'assunzione di partecipazioni in altre società comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

2. l'introduzione, soppressione e modifica di clausole compromissorie;

3. la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;

4. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione dei soci;

5. la proroga del termine;

6. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni sociali;

7. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto o dalla legge;

8. l'alienazione di aziende sociali;

9. il trasferimento della sede sociale **in un comune al di fuori della provincia di Roma.** L'or-

	gano amministrativo è tenuto a comunicare ai soci	
	i fatti che possono dare luogo all'esercizio del	
	recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data in	
	cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.	
	Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle par-	
	tecipazioni sociali in capo a società fiduciaria o-	
	perante ai sensi della legge 1966/1939 e successi-	
	ve modifiche ed integrazioni, il diritto di reces-	
	so potrà essere esercitato dalla società fiducia-	
	ria anche solo per parte della partecipazione inte-	
	stata ove la fiduciaria medesima dichiara di opera-	
	re per conto di più fiducianti che hanno conferito	
	istruzioni differenti.	
	Il socio che intende recedere deve comunicare la	
	sua intenzione all'organo amministrativo mediante	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento,	
	spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel	
	registro delle imprese della decisione - o, se non	
	prevista, dalla trascrizione della stessa nel li-	
	bro delle decisioni dei soci o degli amministratori	
	- oppure entro 30 (trenta) giorni dalla cono-	
	scenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'or-	
	gano amministrativo deve tempestivamente comunica-	
	re ai soci i fatti che possono dar luogo all'eser-	
	cizio del recesso.	

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso l'organo amministrativo provvederà all'annotazione nel libro soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **ART. 9) - RIMBORSO**

Nelle ipotesi previste all'art. 9, il valore delle quote sarà determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, attenendosi al criterio del **"metodo misto con stima autonoma dell'avviamento"**.

Nello specifico dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- il prezzo unitario di ciascuna azione sarà determinato in base al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato (ovvero sulla base di un bilancio straordinario da redigersi alla data del recesso) aumentato delle plusvalenze potenziali sulle attività risultanti

dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato (ovvero sulla base di un bilancio straordinario da redigersi alla data del recesso), tenendo conto delle eventuali ulteriori passività o attività potenziali;

- le plusvalenze potenziali relative alle partecipazioni saranno determinate come differenza fra i rispettivi valori correnti ed i rispettivi valori di carico, risultanti dall'ultimo bilancio approvato (ovvero sulla base di un bilancio straordinario da redigersi alla data del recesso);

- per determinare il valore corrente delle altre partecipazioni si assumerà il valore del capitale economico delle partecipate, in luogo del valore contabile, in misura tale da consentire un'attribuzione al valore delle azioni della holding in base al "*fair value*" delle medesime, con quantificazione sia della componente patrimoniale sia di quella reddituale.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

In caso di disaccordo sulla determinazione effet-

tuata a norma del comma precedente, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, su istanza della parte più diligente, tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, il quale agirà per l'occasione quale arbitratore, in via rituale e secondo diritto.

Tale relazione provvederà anche sulle spese.

L'arbitratore, nella valutazione delle quote da liquidare, dovrà attenersi ai medesimi criteri sopra indicati.

Il rimborso della partecipazione può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del codice civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 5, del co-

dice civile.

L'assemblea, dietro espressa richiesta del socio  
recedente, potrà anche deliberare che la liquidazione delle quote avvenga attraverso l'assegnazione allo stesso di determinate attività sociali o quote di altre aziende nelle quali la società abbia compartecipazione.

Il rimborso della partecipazione, qualunque sia la modalità adottata, deve essere eseguito entro centoottanta giorni dal momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art. 8.

#### **ART. 10) - ESCLUSIONE**

La mancata esecuzione dei conferimenti del socio, ai sensi dell'art. 2466 c.c., costituisce in mora l'azionista.

Costituisce **giusta causa**, ai sensi dell'art. 2473 bis c.c., per **l'esclusione** del socio:

**- la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio medesimo.**

In tali ipotesi, l'esclusione deve essere assunta con deliberazione assembleare, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino **il 72% (settantadue per cento) del capitale sociale**, non computandosi la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

In tal caso nessun rimborso avente ad oggetto il controvalore della partecipazione è dovuto al socio escluso.

L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo la ricezione della comunicazione.

Entro tale termine l'interessato può impugnare la delibera di esclusione dinnanzi all'autorità giudiziaria.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

#### **ART. 11) - ASSEMBLEA**

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, **purché, comunque, nell'ambito del territorio italiano.**

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo statuto, salvo quanto previsto in tema di modifiche statutarie al successivo articolo 19) del presente statuto.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci, oltre a quanto stabilito dalla legge:

	<b>1)</b> l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	<b>2)</b> la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo e l'attribuzione dei relativi poteri;	
	<b>3)</b> la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	<b>4)</b> le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;	
	<b>5)</b> la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	<b>6)</b> l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;	
	<b>7)</b> le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca;	
	- la revoca e la sostituzione dei liquidatori, e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	- le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;	
	<b>8)</b> la decisione in ordine all'esclusione di un socio.	



L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

#### **ART. 12) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Stante il fatto che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare:

- con avviso comunicato ai soci agli amministratori e ai i sindaci effettivi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax o e-mail con conferma per iscritto, entro il termine di otto (otto) giorni da quello fissato per l'assemblea, oppure in via alternativa a scelta dell'organo amministrativo:

		- mediante pubblicazione almeno quindici giorni
		prima dell'assemblea dell'avviso nella Gazzetta Uf-
		ficiale della Repubblica Italiana.
		L'avviso può anche contenere la convocazione di
		un'eventuale seconda adunanza.
		Anche in mancanza di formale convocazione, l'assem-
		blea si reputa regolarmente costituita quando é
		rappresentato l'intero capitale sociale e parteci-
		pa all'assemblea la maggioranza dei componenti del-
		l'organo amministrativo e dei componenti dell'orga-
		no di controllo.
		In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può op-
		porsi alla discussione (ed alla votazione) degli
		argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-
		te informato. In mancanza di formale convocazione
		dovrà essere data tempestiva comunicazione delle
		deliberazioni assunte ai componenti degli organi
		amministrativi e di controllo non presenti.
		<b>ART. 13) - DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA</b>
		Per l'intervento in assemblea non occorre il pre-
		ventivo deposito delle azioni, o della relativa
		certificazione, e degli strumenti finanziari.
		Il socio che ha diritto di intervento in assemblea
		può farsi rappresentare, con delega scritta, da al-
		tro soggetto anche non azionista, secondo le moda-

lità e i limiti previsti dall'articolo 2372 c.c..

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Ai sensi dell'art. 2370 c.c., é consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare l'assemblea si può riunire in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luo-

ghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **ART. 14) - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea della società **é presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione** o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, dirigere e regolare gli interventi, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni, ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **ART. 15) - MAGGIORANZE**

In deroga ai quorum costitutivi e deliberativi previsti dagli articoli 2368 e 2369 c.c., **l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale** e le decisioni, in

sede assembleare, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano **almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale**; fatte salve eventuali inderogabili disposizioni di legge.

Devono essere computate nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo, le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e le azioni per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi.

**ART. 16) - STRUTTURA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

Ai sensi dell'art. 2380 c.c. la società ha la struttura di amministrazione e controllo regolata dai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione Sesta-bis del Libro V, Titolo V, Capo V del c.c.

**ART. 17) - AMMINISTRAZIONE**

L'amministrazione della società **è affidata**, a seconda di quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea, ad un **amministratore unico o ad un consiglio d'amministrazione** composto da due (2) a nove (9) membri.

In caso di Consiglio composto da due membri decade l'intero organo in ipotesi di disaccordo sulla revoca del Consigliere delegato.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi. Essi sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 c.c..

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

#### **ART. 18) - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le ope-

razioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge, e dalla delibera di nomina degli amministratori medesimi, secondo le limitazioni di volta in volta ivi previste.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

**a)** la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;

**b)** l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

**c)** la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

**d)** l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo devono risultare nell'atto di nomina, impregiudicate le inderogabili competenze di legge.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

#### **ART. 19) - ORGANI DELEGATI**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle

proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..

#### **ART. 20) - DIRETTORI E PREPOSTI**

L'organo amministrativo può nominare anche per singoli affari, dirigenti e direttori tecnici, determinando a priori compensi, modalità e termini delle prestazioni, e può ad essi conferire procure per singoli affari, o per gruppi di affari, e procure institorie ed in particolare può delegare a soggetti, anche terzi, i compiti relativi alla materia sicurezza ed ambiente.

#### **ART. 21) - CONVOCAZIONI E DELIBERE**

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio dello Stato italiano, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno



solo dei consiglieri di amministrazione.

**La convocazione é fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica.**

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante telefax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio é **validamente costituito** con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica **e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta** dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.

In particolare il consiglio di amministrazione si può riunire in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvede-

	ranno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;	
	- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Il consiglio di amministrazione é validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore delegato, o dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	<b>ART. 22) - COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI</b>	
	<b>L'assemblea stabilisce il compenso spettante agli amministratori</b> per l'attività da loro svolta nel corso dell'esercizio.	
	Detto compenso può consistere anche in una attribuzione di partecipazione agli utili sociali.	
	Agli amministratori potrà altresì essere attribuita una indennità di fine carica all'atto della cessazione dalla medesima, per qualsiasi titolo e ragione, se determinato dall'assemblea dei soci; le	

singole quote annualmente accantonate dovranno essere evidenziate in apposite poste del bilancio.

La società a garanzia della corresponsione del suddetto compenso di fine carica, potrà stipulare apposite polizze assicurative od effettuare apposti investimenti finanziari, in ogni caso, al cessare della carica dovrà cessare ogni obbligazione da parte della società.

La corresponsione di acconti sul compenso di fine carica o la facoltà di riscatto anticipato anche parziale delle polizze o degli investimenti stipulati a copertura dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea, fermo restando che non dovrà comunque costituire un maggior onere per la società.

#### **ART. 23) - RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza della società, sostanziale e processuale, **spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.** Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

#### **ART. 24) - COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio sindacale **vigila** sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sul-

l'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale, salvo nei casi previsti dalla legge, o salvo diversa delibera dell'assemblea ordinaria che preveda la nomina di società di revisione o di revisore ai sensi dell'art. 2409 bis - 1° comma, spetta anche il controllo contabile della Società.

In caso di nomina di società di revisione e nei limiti di legge, l'organo amministrativo può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza: in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste dal precedente artico-

lo 19 per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'assemblea ha facoltà di nominare un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 25) - BILANCIO E UTILI**

L'esercizio sociale si chiude **al 31 dicembre di ogni anno.**

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo compila il bilancio ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge.

Sugli utili netti risultanti dal bilancio é dedotta la ventesima parte da assegnare alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; i rimanenti utili sono destinati secondo le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti soci.

#### **ART. 26) - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI**

La società potrà **acquisire dai soci** versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale e acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo nel rispetto delle normative vigenti, con particolare

riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti di cui sopra **debbono considerarsi infruttiferi**, salvo diversa determinazione scritta.

#### **ART. 27) - SCIoglimento**

La società, ai sensi dell'art. 2484 c.c., **si scioglie:**

1. per il decorso del termine;
2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;
4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto é disposto dall'articolo 2447;
5. nelle ipotesi previste dall'articolo 2437-quater;
6. per deliberazione dell'assemblea;
7. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge.

Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori eventualmente determinando:

**a)** il numero dei liquidatori;

**b)** in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

**c)** a chi spetta la rappresentanza della società;

**d)** i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

**e)** gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### **ART. 28) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria a società fiduciaria operante ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1966 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci preso atto che l'esercizio dei diritti sociali avviene per conto e nell'interesse esclusivo del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione, si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo

	nei confronti del fiduciante medesimo.	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i so-	
	ci, ovvero tra i soci e la società, avente ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto so-	
	ciale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del pubblico mi-	
	nistero, deve essere risolta da un arbitro, nomina-	
	to dal Presidente del Tribunale competente per il	
	luogo in cui ha la sede la società.	
	La sede dell'arbitrato é presso il domicilio del-	
	l'arbitro.	
	L'arbitro decide entro 180 (centottanta) giorni	
	dalla nomina, in via rituale e secondo diritto, de-	
	terminando anche le formalità di procedura e le mo-	
	dalità di ripartizione delle spese dell'arbitrato.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche	
	le controversie promosse da amministratori, liqui-	
	datori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro	
	confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposizio-	
	ni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e	
	successive modifiche e integrazioni.	
	<b>ART. 29) - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
	Per tutto quanto non previsto in ordine alle norme	



di organizzazione, funzionamento e scioglimento della società, le parti richiamano l'applicazione delle norme del **codice civile** e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato.

Esso consta di undici fogli scritti in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione; ne occupa pagine quarantadue per intero e sin qui della quarantatreesima.

Si sottoscrive alle ore diciassette e trenta minuti.

F.To: Cambri Alessandro

F.To: Alfredo Belisario

La presente copia su supporto informatico in rispetto delle  
regole tecniche di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto del  
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 è  
conforme all'originale documento su supporto analogico e si  
rilascia per uso consentito ai sensi dell'art. 22 del d.  
lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.  
Campagnano di Roma, 25 maggio 2021.